

**ITER PROCEDURALE DA SEGUIRSI PER L'ISTRUZIONE DELLE PRATICHE DI
PUBBLICITA' DELL' INFORMAZIONE SANITARIA
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 15.05.2007**

a) Il sanitario, medico o odontoiatra, presenta agli uffici dell'Ordine un'**autodichiarazione** con la quale comunica l'intenzione di effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria indicando gli strumenti attraverso i quali intende diffondere il messaggio.

L' **autodichiarazione** redatta in carta libera, preferibilmente utilizzando la modulistica predisposta dall'Ordine, deve riportare il **contenuto del messaggio pubblicitario** che il sanitario intende diffondere.

La presentazione dell'autodichiarazione all'Ordine determina l'avvio del procedimento volto al rilascio del parere di conformità.

b) gli uffici che ricevono l'istanza procedono all'istruttoria della stessa e la trasmettono al GRUPPO DI LAVORO PER LA PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA costituito con delibera del Consiglio Direttivo n. 83 del 06.03.2007;

d) il GRUPPO DI LAVORO PER LA PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA provvederà ad emanare una proposta di parere di conformità del messaggio pubblicitario agli art. 55 – 56 – 57 del Codice di deontologia medica e alle linee guida in tema di pubblicità dell'informazione sanitaria;

e) il Consiglio Direttivo esamina la proposta del GRUPPO DI LAVORO PER LA PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA provvederà e deliberare o ratificare il parere di conformità;

f) gli uffici provvederanno a trasmettere il parere di conformità al medico che ha presentato l'istanza volta ad ottenere il parere di conformità del messaggio di pubblicità dell'informazione sanitaria.

**PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA
LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI NELLA
SEDUTA DEL 15.05.2007.**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 15.05.2007 ha approvato questo documento con l'intento di fornire uno strumento di lavoro agli uffici e al GRUPPO DI LAVORO PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA costituito con delibera n. 83 del 06.03 2007 si suddivide in diverse sezioni.

Di seguito si elencano le sezioni nelle quali si divide il documento, con una breve illustrazione delle stesse:

- **STRUMENTI PUBBLICITARI:** in questa sezione sono elencati una serie di strumenti pubblicitari fra i più diffusi.

Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche, essendo lo scopo principale quello di tutelare il decoro della professione, come previsto e disciplinato dall'art. 56 del Codice di deontologia medica, evitando il ricorso a quelle forme pubblicitarie di carattere spiccatamente commerciale e propagandistico, vengono assunti come parametro di riferimento, **dati normativi preesistenti** in quanto applicabili.

Eventuali ulteriori strumenti pubblicitari rispetto a quelli codificati, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del GRUPPO DI LAVORO PUBBLICITA' DELL'INFORMAZIONE SANITARIA.

- **CONTENUTO DEL MESSAGGIO:** in questa sezione sono elencati i contenuti del messaggio pubblicitario, tenendo conto della disciplina prevista dal Codice di Deontologia medica e dalle linee guida allegate al Codice stesso.

- **VALUTAZIONE DELL'ORDINE:** in questa sezione è illustrata la procedura di comunicazione e valutazione dei messaggi pubblicitari dell'Ordine, allo scopo di valutarne, per quanto riguarda l'estetica, la dignità e il decoro e per quanto riguarda i contenuti, la trasparenza e la veridicità.

- **DIVIETI:** in questa sezione si riassumono le principali limitazioni al contenuto pubblicitario, vevoli per tutti gli strumenti pubblicitari.

I ^ Sezione

STRUMENTI PUBBLICITARI

Di seguito si elencano una serie di strumenti pubblicitari fra i più diffusi.

Eventuali ulteriori strumenti pubblicitari rispetto a quelli codificati, saranno oggetto di specifica valutazione.

I sanitari possono effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria attraverso gli strumenti appresso indicati:

TARGHE STUDI PROFESSIONALI

TARGHE STRUTTURE SANITARIA

INSEGNE DELLE STRUTTURE SANITARIE

INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI

INSERZIONI SUGLI ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA (ELENCHI, GUIDE, ANNUARI ETC.)

INSERZIONI SU GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI

RICETTARI E CARTE PROFESSIONALI

LETTERE AI SANITARI

INFORMAZIONE TRAMITE INTERNET

Per quanto riguarda le **caratteristiche estetiche**, di targhe, insegne delle strutture sanitarie, inserzioni sugli elenchi telefonici e su elenchi generali di categoria, essendo lo scopo principale quello di tutelare il decoro della professione, come previsto e disciplinato dall'art. 56 del Codice di Deontologia Medica, evitando il ricorso a quelle forme pubblicitarie di carattere spiccatamente commerciale e propagandistico, vengono assunti come parametro di riferimento, **dati normativi preesistenti** in quanto applicabili.

II^ SEZIONE

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Di seguito sono riportate le indicazioni dell'Ordine di Sassari sul contenuto del messaggio pubblicitario che tengono conto della disciplina prevista dal Codice di deontologia medica (art. 55 – 56- 57) e delle allegate Linee Guida.

Il testo può contenere solo le seguenti indicazioni:

a) **Nominativo:**

- **persona fisica:** nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

- **studio associato:** nome e cognome di tutti i professionisti che fanno parte dell'associazione ad esclusione dell'uso di denominazioni di fantasia;

- **struttura sanitaria:** denominazione sociale o ragione sociale oggetto di autorizzazione.

b) **Titolo accademico:** titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco.

- il titolo di **dottore** può essere utilizzato da tutti gli iscritti agli albi – medici chirurghi o odontoiatri.

- il titolo di **professore** può essere utilizzato dai seguenti soggetti:

professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati: possono fare uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stata conferita con apposita deliberazione della facoltà, la titolarità dell'insegnamento.

professori a contratto ex art. 25 e 100 del DPR 382 / 1980 e art. 4 DPR 162 1982.
per costoro la dizione “professore” deve essere accompagnata dall' indicazione “ a contratto inpresso la Facoltà di o scuola di per l'anno accademico.....”

liberi docenti con docenza confermata ex art. 10 legge 1175 / 1958.

Per costoro la dizione “Professore” deve essere accompagnata dall' indicazione, senza abbreviazione di “ **libero docente in** specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

c) **titolo professionale:**

- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi possono indicare il titolo professionale di **medico chirurgo**;

- gli iscritti all'Albo degli odontoiatri, laureati in medicina e chirurgia e specializzati o laureati in odontoiatria possono utilizzare il titolo di **odontoiatra**;

Gli iscritti ad entrambi gli Albi, possono indicare il titolo professionale di **“medico chirurgo odontoiatra”**.

d) titolo di carriera:

- dirigente di I^o livello – dirigente di II^o livello
- medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale: può utilizzare la dicitura:

“Convenzionato con il SSN” preceduta dalla specifica attività svolta:

- MEDICO DI MEDICINA GENERALE
- PEDIATRIA DI BASE
- DISCIPLINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA es. Cardiologo

Il titolo di medico convenzionato con il SSN e i titoli di carriera dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti degli art. 46 – 47 del DPR n. 445 / 2000.

e) domicilio professionale

Le **persone fisiche** devono indicare l'indirizzo dello studio professionale.

Le **associazioni professionali** devono indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.

Le **strutture sanitarie** devono indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata.

In presenza di più studi o sedi, possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.

f) titoli di specializzazione

Le persone fisiche, devono indicare il **titolo di specializzazione** conseguito presso le Università italiane senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e usando l'esatta denominazione universitaria.

I titoli di studio conseguiti in un **Paese dell'Unione Europea** possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.Lvo 368/1999.

I titoli di specializzazione conseguiti in un **Paese estero, non appartenente all'Unione Europea**, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del DPR 394 / 1999.

Il titolo di **“medico psicoterapeuta”** può essere utilizzato dai sanitari inseriti nell'elenco speciale annesso all'Albo dei medici chirurghi, previsto dalla legge 56 / 1989.

I medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale possono indicare il titolo di “**medico di medicina generale**” al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il 31.12.1994.

I medici che esercitano le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lvo 626 / 94 possono indicare il titolo di “ **medico competente D.L.vo 626 / 94**”.

Il medico non specialista può fare menzione della particolare **disciplina specialistica che esercita**, con espressioni che ripetono la denominazione ufficiale della specialità, ma **che non inducano** in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione e con un impegno a tempo pieno presso strutture sanitarie o istituzioni private autorizzate.

L’attività svolta e la **sua durata** devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione o mediante autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli art. 46 - 47 del DPR 445 / 2000.

L’attestato non sarà ritenuto valido se l’esercizio dello stesso era necessario per ottenere altro titolo professionale, ad esempio per conseguire il titolo di specializzazione.

Non è consentito l’utilizzo della denominazione specialistica da parte di professionisti non specialisti, per quelle attività che, per legge possono essere esercitate solo da professionisti in possesso di specifico titolo (ad esempio **MEDICINA NUCLEARE, ANESTESIA E RIANIMAZIONE, RADIOLOGIA, RADIOTERAPIA**).

Nelle **associazioni professionali** ciascun professionista aderente all’associazione può indicare il titolo di specializzazione posseduto, secondo quanto previsto dalle persone fisiche.

Le **strutture** sanitarie possono indicare il titolo di specializzazione posseduto dal direttore sanitario e dai professionisti operanti nella struttura, secondo quanto previsto dall’atto autorizzatorio.

Master universitari

I sanitari possono indicare il possesso di un titolo di **Master** se conseguito presso Università italiane a norma del Decreto ministeriale 509 / 99 utilizzando la dizione “ Maser universitario in” con indicazione della denominazione attribuita dall’Università.

Altri titoli professionali e curriculum formativo

Altri titoli professionali e il **curriculum formativo** non riportati nell’elenco in oggetto verranno valutati di volta in volta dal GRUPPO DI LAVORO SULLA PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE SANITARIA costituita con delibera n. 83 del 06.03.2007.

Attività svolta e servizi prestati

Le **persone fisiche** possono indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale e i servizi offerti in concreto alla cittadinanza.

Le **associazioni professionali** possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.

Per quanto riguarda l'**attività effettivamente svolta** e i **servizi erogati** in concreto deve essere utilizzata una **terminologia descrittiva** che consenta di fornire una **informazione corretta**, senza al contempo ingenerare equivoci circa il possesso di particolari titoli.

A questo scopo è opportuno fare riferimento, sia per le attività svolte che per i servizi prestati, alla **terminologia descrittiva** contenuta nel **tariffario Nazionale** o a giudizio dell'Ordine nel caso in cui non sussistano tali riferimenti.

In particolare per quanto concerne le cosiddette “ **medicine non convenzionali**” per le quali l'Ordine farà riferimento alle indicazioni della FNOMCeO approvate con la delibera n. 51 del Comitato Centrale e recepita con delibera n. 179 del 27.03.2007.

In ogni caso i professionisti e le associazioni professionali per poter pubblicizzare l'**attività effettivamente svolta** devono essere in grado, a richiesta di documentare il **possesso di specifiche competenze culturali, scientifiche e professionali** nel precipuo settore di interesse, fermo restando che il professionista si assume la responsabilità completa di quanto diffuso con il messaggio pubblicitario.

Le **strutture sanitarie** possono indicare **tutte le attività svolte e i servizi prestati**, in quanto oggetto di autorizzazione.

Pertanto nelle branche oggetto di autorizzazione e al fine di fornire all'utenza una più ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio **le attività e i servizi erogati**, fermo restando che non deve farsi uso di una terminologia di fantasia e reclamistica, che possa attrarre i pazienti.

I professionisti aderenti all'associazione professionale devono esibire durante l'attività professionale il **tesserino di iscrizione** o altro **mezzo identificativo** rilasciato dall'Ordine.

Modalità di accesso allo studio professionale: orario e indirizzo.

Le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie, oltre all'indirizzo della sede di svolgimento dell'attività, possono indicare gli **orari di apertura** dello studio o della sede e le **modalità di prenotazione** delle visite e **degli accessi ambulatoriali** e / o **domiciliari**.

Puo' essere pubblicizzato il numero telefonico dello studio o della struttura, il numero di fax, eventuali indirizzi di posta elettronica e l'eventuale indirizzo del sito internet del professionista o dell'associazione professionale o della struttura.

Tariffe professionali.

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenute a far conoscere **preventivamente** alla cittadinanza **le tariffe praticate** per le prestazioni sanitarie erogate.

Nell'ambito del regime libero – professionale, fermo restando il principio d'intesa diretta tra professionista e cittadino le **tariffe devono essere commisurate** alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impiegati e non possono essere subordinate ai risultati delle prestazioni medesime.

Inoltre le tariffe devono indicare in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali o a gruppi di prestazioni fra loro coordinate, sulla base dell'elencazione contenuta nei nomenclatori ed espresse in euro.

La **pubblicizzazione delle tariffe non deve costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario.**

Il sanitario **può** in particolari circostanze, effettuare **anche prestazioni a titolo gratuito**, seppur **eccezionalmente e limitatamente** ai casi consentiti dall'**art. 54** del codice di deontologia medica e purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. **Non** è ritenuta consona al decoro e alla dignità professionale pubblicizzare l'effettuazione di prestazioni a titolo gratuito.

Adesione a mutue integrative

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono indicare l'eventuale adesione ad **associazioni di mutualità volontaria integrativa** con le quali hanno stipulato apposite convenzioni per erogare prestazioni sanitarie in favore dei soci delle associazioni medesime.

Le tariffe praticate ai pazienti associati, pur essendo delle tariffe agevolate, non possono concretarsi in un compenso irrisorio, non adeguato e al di sotto della soglia di decorosità e dignità professionale.

Una disanima specifica anche relativamente ai contenuti meritano le **lettere ai sanitari e l'informazione diffusa tramite internet.**

LETTERE AI SANITARI

A questo proposito si specifica che i professionisti possono inviare lettere o altra documentazione a colleghi, contenenti informazioni che riguardano l'istituzione di nuovi servizi o lo svolgimento di specifiche attività da parte degli stessi professionisti.

Tali lettere devono essere prodotte in copia all'Ordine al fine di consentire una vigilanza sul rispetto del decoro professionale.

INFORMAZIONE SANITARIA TRAMITE INTERNET

Il professionista che intende effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria tramite **internet**, segnala all'Ordine provinciale di iscrizione che intende mettere in rete il sito dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato alle linee guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria.

I siti devono essere registrati su **domini nazionali e/ o dell'Unione Europea**, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario.

I siti internet devono prevedere i seguenti elementi di informazione:

- indicazione dell'Ordine professionale presso cui il professionista o i professionisti sono iscritti, con relativo numero di iscrizione:

Nel caso di strutture sanitarie dovranno essere riportati i dati del direttore sanitario.

- indicazione degli **estremi di laurea e abilitazione** dell'Università che li ha rilasciati;

- il **numero di partita IVA** per i professionisti che esercitano in regime di libera professione e per le strutture sanitarie;

- la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del titolare del sito che i contenuti degli stessi sono conformi alle linee guida approvate dalla Federazione e recepite dall'Ordine con delibera n. del 27.03.2007.

Nel sito possono essere presenti contenuti ipertestuali purché rivolti verso siti internet di autorità organismi o istituzioni indipendenti (Ordine professionale, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università etc.)

Non possono essere invece ospitati spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario o comunque a siti commerciali.

Si rimanda comunque alle linee guida inserite nel codice di deontologia approvato il 16.12.2006, negli art. 3-4-5- e 7 con le seguenti precisazioni e chiarimenti:

- 1) punto 2 art. 4 si specifica che è consentito descrivere oltre al titolo specialistico, le metodiche diagnostiche o terapeutiche nel massimo di n. 1 per studio professionale o per singolo professionista;
- 2) al punto 8 dell'art. 4 si deve fare riferimento solo alle convenzioni che rispettano i principi di concorrenza per la stipula, con liste aperte a tutti gli iscritti che a diritto possono erogare tali prestazioni;
- 3) al punto 8 dell'art. 5 le tariffe delle prestazioni citate nell'informativa non potranno in alcun modo essere inferiori a quelle fissate dal sistema sanitario nazionale per analoghe prestazioni svolte in regime di libera professione intra moenia, nell'interesse della salvaguardia della salute del paziente a garanzia del minimo decoro.

III^ SEZIONE

VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono effettuare pubblicità dell'informazione sanitaria con gli strumenti pubblicitari sopra descritti e nel rispetto dei requisiti estetici e di contenuto sopra elencati, senza necessità di preventiva autorizzazione e, laddove esistenti, nel rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici comunali.

I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono, comunque tenute a comunicare all'Ordine (per le strutture sanitarie compete al direttore sanitario) gli strumenti pubblicitari e il loro contenuto attestando che il messaggio è diffuso conformemente alle norme del Codice di deontologia medica e alle linee guida sulla pubblicità sanitaria allegate al Codice dei deontologia medesimo.

Tuttavia è opportuno che gli iscritti richiedano all'Ordine una valutazione preventiva e precauzionale dello strumento e del messaggio che intendono diffondere, per verificare la rispondenza dello stesso alle norme deontologiche e alle linee guida.

L'Ordine si riserva il diritto di verificare, anche a campione, la decorosità dello strumento pubblicitario utilizzato e la trasparenza e veridicità del suo contenuto.

Per la pubblicazione di siti internet, il titolare del sito è tenuto a segnalare all'Ordine (per le strutture sanitarie compete al direttore sanitario) di aver pubblicato il sito, dichiarando sotto la propria personale responsabilità di essersi conformato alle norme del Codice deontologico e alle linee guida allegate al Codice medesimo.

L'Ordine si riserva il diritto di effettuare verifiche, anche a campione, sui siti internet sanitari di cui venga a conoscenza.

IV ^ SEZIONE

DIVIETI

Qualunque sia lo strumento pubblicitario utilizzato:

- **non è ammessa la pubblicità sanitaria ingannevole**, ossia quella idonea ad indurre in errore l'utente e che può così pregiudicare il suo comportamento, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerano aspettative illusorie, che siano false o non verificabili o che possono provocare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inopportuni dal punto di vista clinico.
- non è ammessa la **pubblicità comparativa**, cioè che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti, se non utilizzando dati statistici resi pubblici dalle attività sanitarie vigilanti o da fonti ufficiali certificate;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri della **pubblicità personale surrettizia**, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
- non è ammessa la pubblicazione di **notizie che siano lesive** della dignità e del decoro della categoria o **comunque eticamente disdicevoli**;
- non è ammessa la **pubblicizzazione e la vendita**, da parte dei professionisti e delle strutture sanitarie, di farmaci.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Agli uffici dell'Ordine dovrà essere presentata autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445 / 2000 art. 46 – 47 con la quale il dichiarante, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale per dichiarazioni mendaci e formazione e uso di atti falsi e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 / 2000 e consapevole di incorrere nella decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere / art. 75 DPR 445 / 2000, attesti:

Il possesso di:

- titoli di carriera
- titoli accademici
- altri titoli

La costituzione di:

- Studio associato
- Medicina di gruppo

Il possesso di iscrizione ad altro Ordine provinciale con l'indicazione di:

titolo di specializzazione
abilitazione all'esercizio della psicoterapia
titoli professionali
titoli accademici
titoli di carriera